



## **Pensione d'invalidità specifica, quando si riduce?**

**Autore :** Noemi Secci

**Data:** 16/01/2018

*Pensioni d'invalidità diverse dall'assegno ordinario: quali riduzioni devono essere applicate a chi possiede altri redditi.*

La **pensione d'invalidità**, a differenza della generalità delle pensioni dirette (di vecchiaia, anticipata, di anzianità) non integrate, non può essere pienamente cumulata con ulteriori redditi. A questo proposito, però, bisogna fare attenzione: non esiste difatti una sola pensione d'invalidità, cioè una prestazione unica collegata alla



riduzione della capacità lavorativa, ma il trattamento cambia a seconda della posizione assicurativa dell'interessato e delle sue condizioni di salute.

Innanzitutto, non bisogna confondere la [pensione d'invalidità civile](#), o assegno di assistenza, e la pensione per invalidi civili totali, con le altre prestazioni collegate all'invalidità: la pensione d'invalidità civile, difatti, è una prestazione di assistenza non collegata ai contributi versati all'Inps o a diverse gestioni previdenziali dall'interessato.

Per quanto riguarda le prestazioni d'invalidità collegate al versamento di una contribuzione minima presso la gestione previdenziale di appartenenza, poi, è importante non fare confusione tra l'[assegno ordinario d'invalidità](#) e altre pensioni d'invalidità o inabilità specifiche, come la pensione per inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro e altre pensioni d'invalidità differenti. Ad esempio, la pensione d'invalidità specifica per il Fondo Volo, rispetto all'assegno d'invalidità ordinario, richiede un maggiore requisito contributivo, la cessazione del rapporto di lavoro e una riduzione della capacità lavorativa specifica (il lavoratore deve risultare permanentemente inabile ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente).

Alle pensioni d'invalidità specifica, poi, non si applicano le stesse riduzioni che si applicano all'assegno ordinario d'invalidità: vediamo allora, in questa breve guida, **quando si riduce la pensione d'invalidità specifica** e in quale misura.

## Riduzione dell'assegno ordinario d'invalidità

Considerando che la pensione d'invalidità specifica è un trattamento diverso dall'assegno ordinario d'invalidità, non si deve applicare la cosiddetta prima riduzione prevista dalla Legge Dini **[1]**, cioè il taglio del 25% o del 50% della pensione se il reddito conseguito è superiore, rispettivamente, a 4 volte o a 5 volte il trattamento minimo annuo, ossia a 26.385,32 euro e 32.981,65 euro, per l'anno 2018. Questa riduzione, difatti, è riferita al solo assegno ordinario d'invalidità.

## Riduzione della pensione d'invalidità specifica

Alle pensioni d'invalidità previste per il pubblico impiego (inabilità alle mansioni, a proficuo lavoro, trattamenti privilegiati...) ed a quelle previste per i lavoratori del settore privato, diverse dall'assegno ordinario d'invalidità e dalla pensione per inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa, si applica soltanto la cosiddetta seconda riduzione prevista dalla Legge Amato **[2]**.



La riduzione non va applicata nel caso in cui l'interessato raggiunga almeno 40 anni di contributi, come specificato dalla normativa e chiarito da una nota circolare Inps **[3]**.

Nel dettaglio, la riduzione della pensione d'invalidità specifica è applicabile, qualora l'interessato svolga un'attività lavorativa, al rateo di pensione eccedente il trattamento minimo, quindi solo se la prestazione è superiore al **trattamento minimo** (507,41 euro al mese per il 2018).

La riduzione varia a seconda della provenienza del reddito:

- se il reddito è da **lavoro dipendente**, il taglio della pensione è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo, fermo restando che la decurtazione non può superare il reddito stesso;
- se il reddito è da lavoro autonomo, la riduzione è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo, e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto **[4]**.

In ogni caso la riduzione non si applica **[2] [3]**:

- se il reddito conseguito è inferiore al trattamento minimo Inps;
- se il pensionato è impiegato in contratti di lavoro subordinato a termine la cui durata non superi le 50 giornate nell'anno solare;
- se il reddito deriva da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
- se il lavoratore è occupato in qualità di operaio agricolo;
- se il pensionato è occupato in qualità di addetto ai servizi domestici e familiari;
- se il reddito conseguito è un'indennità percepita per l'esercizio della funzione di giudice di pace;
- se il reddito conseguito è un'indennità o un gettone di presenza percepiti dagli amministratori locali;
- se il reddito conseguito è un'indennità comunque connessa a cariche pubbliche elettive;
- se il reddito conseguito è un'indennità percepita dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle loro funzioni;
- se il reddito conseguito è un'indennità percepita dai giudici tributari.

## **Pensione d'invalidità: chi risiede all'estero la perde?**

La residenza all'estero non fa venir meno il diritto alla prestazione, in caso di assegno



ordinario d'invalidità o di pensione d'invalidità specifica: viene negato invece il diritto alla pensione d'invalidità civile, in quanto si tratta di una prestazione puramente assistenziale non basata sui contributi versati.

**Note:**

**[1]** Art.1, Co.42, L. 335/1995.

**[2]** Art.10 D.lgs. 503/1992.

**[3]** Inps Circ. 197/2003.

**[4]** Art.72, Co.1 L. 388/2000.